

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 27-06-2008 REGIONE LOMBARDIA

Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 27 del 30 giugno 2008
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 del 30 giugno 2008

ARTICOLO 20

(Concessione dei contributi regionali)

1. I criteri di concessione dei contributi regionali alle forme

associative di cui all'articolo 19, comma 1, sono stabiliti con regolamento regionale, che disciplina altresì la durata del contributo e le modalità di erogazione e di revoca, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. L'unione o la comunità montana beneficiaria di contributi concessi ai sensi del Titolo III provvede a trasmettere alla Regione una relazione sull'andamento dei servizi erogati in forma associata, redatta secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 1.

3. Per l'erogazione dei contributi e per la determinazione della relativa entità, il regolamento tiene conto di:

- a) numero e tipologia dei servizi associati, ferma restando la necessaria presenza del requisito di cui al comma 2 dell'articolo 18;
- b) popolazione residente nei comuni aderenti;
- c) numero dei comuni coinvolti nella forma associativa;
- d) dinamismo associativo, inteso quale progressivo incremento del numero dei comuni aderenti e delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata;
- e) differenze demografiche e di capacità tributaria;
- f) capacità di garantire l'adeguatezza dei servizi;
- g) modalità di gestione che prevedano l'affidamento del servizio ad un ufficio unico in sostituzione degli uffici dei comuni associati;
- h) livello di efficienza della gestione;
- i) adeguate soluzioni infotelematiche coerenti con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
- l) superficie territoriale dei comuni aderenti;
- m) presenza di superfici sottoposte a vincolo idrogeologico.

4. Il regolamento può prevedere forme particolari di incentivazione per la fusione dei **piccoli comuni**, di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia).

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 22

(Norma finanziaria)

1. Alle spese per il finanziamento regionale alle comunità montane, di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 6.5.6.3.114 "Territorio montano e piccoli Comuni" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010

2. Per le spese di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) e b) è autorizzata, per gli esercizi successivi al 2008, l'assunzione di obbligazioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni, determinati annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della stessa legge.

3. Alle spese per il finanziamento regionale alle comunità montane, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) e all'art. 19, comma 1, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 6.3.1.3.151 "Reti e servizi di pubblica utilità" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010.

4. Alla determinazione delle spese di cui al comma 3 si provvede con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della legge regionale 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. All'autorizzazione delle spese di cui all'articolo 23, comma 21, si provvede con successiva legge.